



**CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO**  
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEI  
COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE**

**Art. 1 Principi Generali**

1.1. Il Comune di Alzano Lombardo, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto al Titolo VII, Istituti di Partecipazione, e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove la costituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione.

1.2. Il presente regolamento ne disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi dell'art.77 dello Statuto Comunale.

1.3. I Comitati di Quartiere e di Frazione operano nel rispetto del presente regolamento e si ispirano ai valori della Costituzione italiana.

**Art. 2 Delimitazione dei Comitati**

2.1. Il Comune di Alzano Lombardo riconosce sul proprio territorio la presenza totale di n. 3 quartieri (Alzano Sopra, Alzano Maggiore e Nese) e di n. 2 frazioni (Monte di Nese e Olera).

2.2. L'estensione territoriale dei singoli quartieri e delle frazioni è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento avente i perimetri coincidenti con le sezioni elettorali.

2.3. Nei quartieri e nelle frazioni sono presenti località che storicamente hanno consolidato una propria identità, la quale potrà essere valorizzata nei Comitati eletti. Tali località sono: in Alzano Maggiore le località di Agri e Nesa, a Nese le località di Grumasone e Busa ed a Monte di Nese la località di Burro.

**Art. 3 Natura**

3.1. I Comitati di Quartiere e di Frazione sono un istituto di partecipazione del Comune di Alzano Lombardo finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale.

3.2. I Comitati di Quartiere e di Frazione non hanno personalità giuridica ed hanno piena autonomia ed indipendenza dall'amministrazione comunale.

3.3. I Comitati di Quartiere e di Frazione sono politicamente imparziali non hanno alcun fine di lucro e sono fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.

#### **Art. 4 Finalità**

4.1. I Comitati di Quartiere e di Frazione operano per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere o della frazione in armonia con gli interessi generali del Comune, la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e della frazione la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.

4.2. I comitati di Quartiere e di Frazione rappresentano gli interessi della popolazione del proprio territorio nell'ambito dell'unità del Comune e concorrono alla programmazione ed alla gestione politica amministrativa del Comune.

4.3. In particolare svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- a) la collaborazione ed il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune;
- b) il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel quartiere o nella frazione;
- c) l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere o della frazione;
- d) la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere o della frazione (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, mobilità e trasporti, controllo del territorio, decoro urbano, ecc.);
- e) la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del quartiere e della frazione;
- f) il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo, anche mediante, piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro del quartiere o della frazione, previa autorizzazione del Comune di Alzano Lombardo;
- g) la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del quartiere o della frazione;
- h) la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale;
- i) l'organizzazione di attività ludico-ricreative e manifestazioni d'interesse collettivo;
- j) la promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- k) la promozione dell'integrazione dei cittadini.

## **Art. 5 Rapporti con l'Amministrazione**

5.1. Il principio della reciproca collaborazione è alla base dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e di Frazione e l'Amministrazione Comunale.

5.2. I Comitati di Quartiere e di Frazione, devono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso o sulla frazione, concernenti:

- a) la pianificazione urbanistica, ambientale e la progettazione di opere pubbliche;
- b) la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- c) la definizione del sistema di mobilità.

5.3. Le valutazioni espresse dai Comitati di Quartiere e di Frazione in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

5.4. I comitati di Quartiere e di Frazione possono esprimere pareri o proposte di propria iniziativa, su argomenti che riguardino il proprio territorio. Alle proposte l'Amministrazione comunale deve fornire una risposta scritta entro 30 giorni. Il Sindaco può riservarsi ulteriori termini per necessità di approfondire i contenuti della proposta.

## **Art. 6 Elezione del comitato**

6.1. L'elezione dei Comitati di Quartiere e di Frazione avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

6.2. Il Sindaco indice la consultazione almeno 60 giorni prima del voto, pubblicando l'ordinanza all'Albo Pretorio e dando alla notizia la massima diffusione mediante l'affissione nei luoghi pubblici di riferimento del comitato

6.3. Le consultazioni per l'elezione dei Comitati di Quartiere e di Frazione sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli aventi diritto di ogni singolo quartiere o frazione. In caso contrario, su richiesta di almeno il 33% degli elettori del quartiere o della frazione, l'elezione va ripetuta, per una sola volta, entro i 180 giorni successivi. Il contenuto di questo comma, in via transitoria, non si applica alle consultazioni che verranno indette per la prima volta, per l'elezione dei Comitati di Quartiere e di Frazione, dopo l'approvazione del presente Regolamento.

## **Art. 7 Candidature e formazione delle liste**

7.1. La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere o di Frazione da eleggere ed è composta da almeno 6 membri se la frazione o il quartiere conta un numero di abitanti inferiore a mille e da almeno 8 membri se la frazione o il quartiere conta un numero di abitanti pari o superiore a mille come risultante dalle liste dell'anagrafe comunale, alla data di indizione delle elezioni dei comitati

7.2. Ogni persona residente nel quartiere o nella frazione, se maggiorenne, si può candidare per il quartiere o frazione di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.

7.3. Ai membri dei Comitati si applicano le norme di incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione dei consiglieri comunali.

7.4. Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i Consiglieri Regionali, i Parlamentari, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i Segretari dei partiti e movimenti politici

7.5 L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato da un'apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore Segreteria, dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale entro i 5 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature. Le decisioni assunte e le candidature ammesse, contenute nel verbale redatto dalla Commissione, saranno comunicate ai candidati. Entro i 2 giorni successivi alla comunicazione i candidati esclusi potranno proporre ricorso al Segretario Comunale il quale è tenuto ad esaminarlo entro i 5 giorni successivi emanando apposito decreto con il quale accoglie o respinge i ricorsi ed approva l'elenco dei candidati.

7.6. Nella presentazione delle candidature si auspica il rispetto delle pari opportunità sancito dalla Costituzione.

7.7. Qualora, da un quartiere o da una frazione vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel quartiere o frazione. In questo caso, per una sola volta trascorso un anno, il Sindaco indice una nuova consultazione per quel quartiere o frazione.

.

## **Art. 8 Modalità di voto**

8.1. Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere o nella frazione, in base alle risultanze anagrafiche, che abbiano compiuto diciotto anni alla data della consultazione.

8.2. Le schede elettorali sono predisposte dagli uffici comunali e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

8.3. L'elettore potrà esprimere un massimo di 2 (due) preferenze.

8.4. Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente, dipendente del comune di Alzano Lombardo, e da due scrutatori. Gli scrutatori, residenti nel quartiere o nella frazione, sono nominati dal Sindaco e svolgeranno questi incarichi a titolo di volontariato.

8.5. I candidati, di qualsiasi quartiere o frazione, non possono essere nominati scrutatori o Presidenti di seggio.

8.6. Le elezioni si svolgono in una domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed al termine seguirà immediatamente lo scrutinio a cui possono assistere i candidati

8.7. Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

8.8. Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, proclama gli eletti.

## **Art. 9 Composizione e durata**

9.1. I Comitati di Quartiere e di Frazione sono composti da 5 membri se la frazione o il quartiere conta un numero di abitanti inferiore a mille e da 7 membri se la frazione o il quartiere conta un numero di abitanti pari o superiore a mille come risultante dalle liste dell'anagrafe comunale alla data di indizione delle elezioni dei Comitati, definiti Consiglieri di Quartiere o di Frazione, eletti dalle persone residenti nel quartiere o nella frazione.

9.2. I Comitati di Quartiere o di Frazione rimangono in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni sino all'insediamento del nuovo. Lo stesso accade in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. "Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale tale da interrompere l'attività dell'organismo di partecipazione in essere, ancor prima dello scadere del primo anno di gestione, quest'ultimo, decorrente dal giorno della sua elezione, e, limitatamente ad una sola volta, lo stesso comitato di quartiere o di frazione proseguirà "di diritto" l'attività gestionale in corso e per tutta la durata del nuovo mandato elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale neo eletti, come ricostituiti a seguito di scioglimento del precedente organo consiliare".

9.3. Ai membri dei Comitati di Quartiere e di Frazione non compete alcuna indennità o compenso.

9.4. Le dimissioni di un membro dei Comitati di Quartiere o di Frazione devono essere presentate al Presidente del Comitato, che provvederà o sostituirlo nominando il primo dei non eletti dell'elenco sottoposto a votazione, sino al suo esaurimento, ed a comunicarlo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto.

9.5. Il Comitato di Quartiere o di Frazione viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia possibile alcun provvedimento di surroga

9.6. Decade dalla carica di Consigliere di Quartiere o di Frazione colui che non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato senza un giustificato motivo fatto pervenire al Presidente. In assenza di giustificazioni o nel caso in cui non siano ritenute plausibili, il Presidente del Comitato provvede a dichiarare la decadenza del Consigliere ed a sostituirlo nominando il primo dei non eletti dell'elenco sottoposto a votazione, sino al suo esaurimento, ed a comunicarlo al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto.

## **Art. 10 Rappresentanza del Comitato**

10.1. La rappresentanza del Comitato di Quartiere e di Frazione spetta al Presidente che viene eletto dai membri dello stesso comitato nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti nella prima adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti

10.2. Il Presidente designa il componente del Comitato con qualifica di Vice Presidente deputato ad esercitare le funzioni vicarie dandone comunicazione al Comitato stesso, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto.

## **Art. 11 Attribuzioni del Presidente**

11.1. Il Presidente, oltre a rappresentare il Comitato di Quartiere o di Frazione:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato, predispone l'ordine del giorno e firma i verbali;
- b) attua quanto stabilito nelle sedute del Comitato avvalendosi della collaborazione del Vice Presidente, dei componenti il Comitato e dei cittadini volontari che si siano resi disponibili; invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto, copia della convocazione del Comitato con l'ordine del giorno ed il conseguente verbale;
- c) convoca e presiede le Assemblee di Quartiere o di Frazione promosse dal Comitato, dal Sindaco o richieste dai cittadini;
- d) può richiedere copia di atti e documenti Comunali di interesse per il Quartiere o la Frazione;
- e) comunica al Sindaco il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei membri del Comitato e la nomina del suo sostituto;
- f) riceve, dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio qualora eletto, copia della convocazione del Consiglio Comunale corredata dal relativo ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche per via telematica.

## **Art. 12 Sedute del Comitato**

12.1. Il Comitato si riunisce a seguito di:

- a) determinazione del Presidente o del Vice Presidente in caso di sua assenza;
- b) richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri di Quartiere o di Frazione in carica;
- c) richiesta del Sindaco.

12.2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti ed al Sindaco almeno cinque giorni prima della seduta anche per via telematica

12.3. L'ordine del giorno delle sedute è predisposto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di sua assenza comprendendo le richieste pervenute dal Sindaco e dai Consiglieri di Quartiere o di Frazione;

12.4. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale qualora eletto. In essa si dovrà eleggere il Presidente del Comitato, come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

12.5. Considerate le finalità dei Comitati di Quartiere e di Frazione le sedute sono pubbliche, pertanto, alle persone residenti nel Quartiere o nella Frazione deve essere data notizia anche mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca pubblica esposta nel quartiere o nella frazione.

12.6. Il Segretario, nominato dal Presidente del Comitato, cura la verbalizzazione delle sedute, in caso di assenza viene sostituito da un altro componente del Comitato in apertura di seduta.

12.7. Il Presidente può concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta, sempre che siano residenti nel comune di Alzano Lombardo o siano consiglieri comunali o membri della Giunta.

12.8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

12.9. Alle sedute può essere invitato a relazionare chiunque sia portatore di interesse per la frazione o il quartiere.

12.10. Le decisioni sono adottate, dal Comitato di Quartiere e di Frazione, a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.11. I consiglieri di Quartiere e di Frazione hanno diritto di ottenere notizie ed informazioni dal Presidente per consentire il miglior esercizio del loro mandato;

12.12. I Comitati, qualora lo ritengano possono riunirsi anche in seduta congiunta. La seduta è presieduta, di norma, dal Presidente del Quartiere o della Frazione sul cui territorio si svolge la seduta.

12.13. Copia delle convocazioni delle sedute e dei verbali saranno pubblicati su apposito spazio del portale istituzionale dell'Amministrazione comunale ed inviate in copia ai capigruppo consiliari.

### **Art. 13 L'Assemblea dei residenti del Quartiere o della Frazione**

13.1. L'Assemblea dei residenti esprime, in piena autonomia rispetto agli organi politici, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere o della Frazione e ne rappresenta i bisogni

e le esigenze ed assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio

13.2. L'assemblea di Quartiere o di Frazione è formata da tutti i residenti del quartiere o della frazione ed è presieduta dal Presidente del comitato.

13.3. L'assemblea di Quartiere o di Frazione è convocata, dal Presidente almeno due volte all'anno, tramite l'esposizione di manifesti nei luoghi pubblici del quartiere o della frazione almeno 7 giorni prima della data fissata, oppure su richiesta del Sindaco o di un terzo dei membri del Comitato.

13.4. L'assemblea di Quartiere o di Frazione ha funzioni di indirizzo dell'attività del Comitato, tratta gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Comitato, dall'Amministrazione Comunale.

13.5. Le decisioni assembleari, per essere oggetto di esecutività da parte del Comitato di Quartiere o di Frazione, devono essere assunte a maggioranza dei presenti al momento della votazione

#### **Art. 14 Mezzi dell'Amministrazione comunale a disposizione**

14.1. Per le riunioni dei Comitati di Quartiere e di Frazione, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione sedi adeguate ed i mezzi necessari al suo funzionamento.

14.2. Per le relative attività d'informazione e pubblicizzazione, l'Amministrazione Comunale riserva nelle proprie bacheche uno spazio ove il Comitato di Quartiere e Frazione affigge i suoi avvisi di convocazione con l'ordine del giorno e ogni altra comunicazione alla popolazione.

#### **Art. 15 Norme di rinvio**

15.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, per quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune di Alzano Lombardo.

#### **Art. 16 Norme transitorie**

16.1. Per dar corso alla costituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione, l'ordinanza del Sindaco di indizione delle elezioni sarà emanata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.